Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 29 gennaio 1964** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. **17.030** - Semestrale L **9.020** - Trimestrale L. **5.010** -
Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** -
Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 31 ottobre 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1963
registro n. 82 Difesa-Esercito, foglio n. 222

TEBALDI Giovanni da Modena, classe 1903, distretto Modena, ex capitano.

Gli sono ripristinate dal 15 ottobre 1962 le seguenti decorazioni al valor militare concesse con il decreto a fianco di ciascuna indicato e successivamente perdute con notificazione inserita sul Bollettino ufficiale 1956, dispensa n. 36, pagina n. 3415;

croce al valor militare - regio decreto 7 ottobre 1937;

medaglia d'argento al valor militare - decreto presidenziale 12 ottobre 1953.

(548)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1963.

Revoca del Consorzio di rimboschimento istituito tra lo Stato e la provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1932, n. 177, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1932, registro n. 318, pagina n. 63, col quale venne costituito a tempo indeterminato il Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Bolzano;

Visto il regio decreto 22 aprile 1943, n. 596, con il quale il contributo statale annuo al Consorzio suddetto è stato elevato a L. 50.000;

Visto il decreto presidenziale 16 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1955, registro n. 2, foglio n. 359, col quale il contributo statale annuo al Consorzio in parola è stato elevato a L. 3.000.000 (tre milioni);

Considerato che l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, con rilievo n. 205 in data 23 giugno 1961, ha restituito senz'ammetterlo a registrazione il mandato di pagamento relativo al contributo dello Stato in favore del detto Consorzio per l'esercizio finanziario 1961-62, osservando che la potestà legislativa e amministrativa in materia di agricoltura e foreste è riservata alla Regione Trentino-Alto Adige in virtù degli articoli 4 e 13 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Considerato che la Regione è subentrata nella posizione già assunta dallo Stato ai fini della ricostituzione e dell'ampliamento del patrimonio forestale locale e, conseguentemente, ad essa spetta l'onere finanziario e i relativi contributi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoutura e per le foreste;

Decreta:

Il regio decreto 28 gennaio 1932, n. 177, col quale venne costituito a tempo indeterminato il Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Bolzano è revocato.

Il regio decreto 22 aprile 1943, n. 596 e il decreto presidenziale 16 novembre 1954, con il quale il contributo statale annuo al Consorzio suddetto è stato elevato rispettivamente a L. 50.000 e a L. 1.000.000 sono revocati.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1963

SEGNI

MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1963
Registro n. 9 Corpo forest. dello Stato, foglio n. 324. — D'ALENA

(826)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1963.

Revoca del Consorzio di rimboschimento istituito tra lo Stato e la provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 luglio 1926, n. 1330, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Trento un Consorzio a tempo indeterminato per il rimboschimento e per la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici della suddetta Provincia, con il contributo statale della metà della spesa preventiva sino alla somma di L. 30.000;

Visto il regio decreto 16 novembre 1931, n. 1605, con il quale il contributo venne aumentato a L. 50.000;

Considerato che l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, con rilievo n. 205 in data 23 giugno 1961, ha restituito senza ammetterlo a registrazione il decreto presidenziale 16 gennaio 1961, col quale veniva disposto l'aumento del contributo dello Stato da L. 50.000 a L. 1.000.000, osservando che la potestà legislativa ed amministrativa in materia di agricoltura e foreste è riservata alla Regione Trentino-Alto Adige, in virtù degli articoli 4 e 13 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1940, n. 5;

Considerato che la Regione è subentrata nella posizione già assunta dallo Stato ai fini della ricostituzione e dell'ampliamento del patrimonio forestale locale e, conseguentemente, ad essa spetta l'onere finanziario e i relativi contributi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

I regi decreti 15 luglio 1926, n. 1330 e 16 novembre 1931, n. 1605, riguardanti rispettivamente l'istituzione del Consorzio provinciale di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Trento e l'aumento del contributo al Consorzio, sono revocati.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1963

SEGNI

MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1963
Registro n. 9 Corpo forest. dello Stato, foglio n. 325. — D'ALENA

(825)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1963.

Nomina del presidente degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296;

Visto il decreto del Ministro per l'interno 3 dicembre 1951, con il quale, a decorrere dalla stessa data, « nell'attesa che sia ricostituita la ordinaria rappresentanza dell'Ente », è stato nominato commissario straordinario degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma il prof. Paolo Dalla Torre, tuttora in carica;

Vista la determinazione n. 188 adottata in data 5 marzo 1963 dalla Corte dei conti in Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con la quale è stata richiesta, a norma dell'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Ritenuta la necessità dell'urgente regolarizzazione della gestione del predetto Ente mediante la nomina dei suoi normali organi di amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Il prof. Paolo Dalla Torre è nominato presidente degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1963

SEGNI

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 16

(978)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Como;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Como n. 15008, datata 11 ottobre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Cerofolini Ilario, membro della citata Commissione quale rappresentante della Unione degli industriali, con il dott. Bellan Pier Gaetano;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Bellan Pier Gaetano è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Como, quale rappresentante della Unione degli industriali in sostituzione del dott. Cerofolini Ilario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1963

Il Ministro: BOSCO

(803)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1963.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pistoia n. 16258, datata 22 ottobre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Rafanelli Dante, membro della citata Commissione quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla U.I.L., con il sig. Pellicci Giulio;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Pellicci Giulio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia, quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla U.I.L., in sostituzione del sig. Rafanelli Dante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1963

Il Ministro: Bosco

(808)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1963.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il cimitero, in località Crevari, nel comune di Genova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 ottobre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il cimitero in Genova Voltri, località Crevari;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, ai termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che l'area predetta comprendente la zona collinare circostante le due chiese di Crevari e il caratteristico nucleo abitato, ha notevole interesse pubblico perchè, fornita di ampie visuali che si godono dal percorso della via Romana, costituisce dalla costa un quadro naturale di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona circostante il cimitero sita nel territorio del comune di Genova, in località Crevari, per un raggio di 200 metri, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: Badaloni

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 50

Oggi 30 ottobre millenovecentosessantadue, alle ore 15, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) Ge. Voltri - Proposta di vincolo in località Crevari.

(*Omissis*).

4) Ge Voltri - *Proposta di vincolo in località Crevari.*

Il prof. Dillon informa che è stato recentemente sottoposto all'esame della Commissione edilizia comunale un progetto di lottizzazione sottostante il nucleo tradizionale e caratteristico, e che in tale occasione alcuni componenti la Commissione stessa hanno lamentato la mancanza di vincoli paesistici sulla zona, il che non permette alla Soprintendenza di poter fiancheggiare l'azione del Comune al fine di una adeguata tutela dei valori paesistici.

Si rileva che sulla base del piano regolatore la località è classificata zona 30, con indici di edificabilità che non possono non ritenersi eccessivi.

Avendo il dott. Grondona chiesto se un vincolo sulla località possa giustificarsi in quanto zona di rispetto al nucleo tradizionale, l'avv. Peragallo precisa che al momento della formulazione del piano regolatore era stabilita una zona di rispetto per il raggio di 200 metri dal cimitero. In seguito tale raggio è stato ridotto a 100 metri; con l'istituzione del vincolo non sarebbe quindi in alcun modo aggredita la sostanza del piano regolatore.

Invitata dal presidente a pronunciarsi, la Commissione all'unanimità propone di includere nell'elenco delle bellezze naturali la zona circostante il cimitero, per un raggio di m. 200, con la seguente motivazione:

« Zona collinare circostante le due chiese di Crevari e il caratteristico nucleo abitato, fornita di ampie visuali che si godono dal percorso della via Romana e costituente dalla costa un quadro panoramico di non comune bellezza ».

(*Omissis*).

Il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 17,20.

Il presidente: avv. Agostino Virgilio

Il segretario: prof. Giacomo Raitano

(788)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sita nei comuni di Cernusco Montevecchia, Missaglia e Perego.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 ottobre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la collina di Montevecchia sita nel territorio dei comuni di Cernusco Montevecchia, Missaglia e Perego;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cernusco Montevecchia, di Missaglia e di Perego;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, ai termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, situata su di un'altura, sulla cui cima si erge il Santuario circondato da suggestivi cipressi dominante la sottostante ampia valle di Brianza nella quale si trovano i comuni di Missaglia e Perego ricchi di ampi boschi di culture intense a terrazze, forma un quadro naturale di incomparabile bellezza panoramica ed offre inoltre punti di vista accessibili al pubblico da dove si gode il magnifico panorama della cima del Monte Rosa, della catena delle prealpi Carniche e delle vallate circostanti;

Decreta:

La zona sita nel territorio dei comuni di Cernusco Montevecchia, di Missaglia e di Perego, così delimitata: dalla strada che parte da località Deserto, indi dalla mulattiera Cascina Bianca in Valle Santa Croce; dalla strada che da quest'ultima passa per la Cascina Gremelli Bassa, per la Cementaria, per la località Lomoniga, per la località Quattro Strade, per la località Molinazzo-Ronco-Paravino, Pianezzo San Michele, Bagaggera, Ospedaletto a valle del Curone fino a ricongiungersi con la località Deserto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai Monumenti di Milano curerà che i comuni di Cernusco Montevecchia, Missaglia e Perego provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto ai rispettivi albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 gennaio 1964

p. *il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Adunanza del 3 ottobre 1962 - Verbale n. 1

(*Omissis*).

4) COLLINA DI MONTEVECCHIA - Tutela paesistica del territorio dei comuni di Cernusco Montevecchia, Missaglia e Perego.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Constatato che la zona di Montevecchia è situata in una altura dalla cui cima domina il Santuario circondato da suggestivi cipressi dominando la sottostante ampia valle di Brianza in cui si trovano le valli dei comuni di Missaglia e Perego costituite da ampi boschi e da culture intense a terrazze, formando in tal modo un quadro naturale di incomparabile interesse panoramico;

Considerato inoltre che tutto il complesso offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode il magnifico panorama delle cime del monte Rosa, della catena delle prealpi e delle valli circostanti;

Vista la necessità di tutelare tale complesso affinchè costruzioni non controllate ne pregiudichino le caratteristiche panoramiche,

delibera:

consenzienti il sindaco del comune di Cernusco Montevecchia e Missaglia, assente il rappresentante del comune di Perego, di sottoporre al vincolo paesistico, ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona ricadente nei territori dei comuni di Missaglia, Cernusco Montevecchia e Perego, così delimitata:

dalla strada che parte da località Deserto, indi dalla mulattiera cascina Bianca in Valle Santa Croce;

dalla strada che da quest'ultima passa per la cascina Gremelli Bassa, per la Cementeria, per la località Lomoniga, per la località Quattro Strade, per la località Molinazzo-Ronco-Paravino, Pianezzo San Michele, Bagaggera, Ospedaletto a valle del Curone fino a ricongiungersi con la località Deserto.

(*Omissis*).

Referto di pubblicazione

Dichiaro io sottoscritto Angelo Conrater, segretario capo del comune di Cernusco Montevecchia, che il retroesteso verbale è stato pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune per il periodo di tre mesi e cioè dal 25 gennaio 1963 al 25 aprile 1963, senza che siano stati prodotti in tempo utile reclami od opposizioni.

Il segretario: Angelo CONRATER

Visto il sindaco

Comune di Perego

Pubblicato all'albo pretorio dal 18 gennaio 1963 al 17 aprile 1963 senza reclami.

Il segretario: (firma illeggibile)

Comune di Missaglia

Pubblicato all'albo comunale dal 18 gennaio al 18 aprile 1963.

Il segretario comunale: (firma illeggibile)

(789)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1964.

Proroga del termine di chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti i propri decreti 19 dicembre 1958, 18 marzo 1961, 12 dicembre 1961, 16 novembre 1962, 8 giugno 1963, con i quali vennero, tra l'altro, fissati e prorogati i termini per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica;

Considerato che il termine fissato al 31 dicembre 1963, con decreto ministeriale 8 giugno stesso anno, deve essere ulteriormente prorogato, non essendo possibile chiudere la liquidazione a causa di talune pendenze che non possono essere risolte nel termine predetto;

Visto l'art. 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 45;

Visto l'art. 2, comma secondo, della citata legge 7 febbraio 1956, n. 45, concernente l'obbligo da parte del Comitato di liquidazione, a chiusura della gestione, di presentare il rendiconto di tutta la sua attività;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Decreta:

Ferma restando ogni altra disposizione fissata nel decreto ministeriale 16 novembre 1962, di cui in premessa, il termine di chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica è prorogato al 31 marzo 1964. Entro lo stesso termine il Comitato di liquidazione è tenuto a presentare il rendiconto della sua attività.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1964

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1964
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 268

(571)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1964.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale Civate-Nibionno, ricadente nel territorio della provincia di Como.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Como in data 27 maggio 1963, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » sulla strada provinciale « Civate-Nibionno » della lunghezza di km. 11,5 fino al confine con la provincia di Milano;

Vista la relazione dell'ufficio del Genio civile di Como (Sezione Strade e Traffico) in data 9 novembre 1963;

Vista la relazione del servizio tecnico della Direzione generale della viabilità ordinaria e nuove concessioni ferroviarie (Ispettorato generale circolazione e traffico) con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Como;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale sopra detta e nel tratto specificato, ricadente nella provincia di Como, con l'avvertenza che nelle intersezioni con Strade statali il diritto di precedenza viene perso per riacquistarlo subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Como fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia della strada secondaria affluente il segnale « Dare precedenza » ovvero in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « STOP »);

b) sulla strada a precedenza i segnali: « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » integrati dal segnale di identificazione strade, di cui alla fig. 102-C del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1964

Il Ministro: Pieraccini

(827)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1964.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Venezia per il 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto-legge 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata riconosciuta la Borsa-merci di Venezia;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Venezia per l'anno 1964 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Mancini dott. Alessandro;
2. Miotto Luigi;
3. Campesan cav. Massimo;
4. Gatto cav. Ferruccio;
5. Rostirolla rag. Antonio.

Membri supplenti:
1. Zaffalon Luigi;
2. Peretti Umberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1964

Il Ministro: MEDICI

(785)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1964.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa Costruzioni Edili e Stradali C.E.S., con sede in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa Costruzioni Edili e Stradali C.E.S., con sede in Parma, dalle quali si rileva che le attività dell'ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa Costruzioni Edili e Stradali C.E.S., con sede in Parma, costituita in data 10 gennaio 1947, per rogito notaio Giuseppe Micheli, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Di Stefano Angelo, funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Parma, ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(814)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1964.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa operaia di consumo « L'Unitaria », con sede in San Gimignano (Siena), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata alla Società cooperativa operaia di consumo « L'Unitaria », con sede in San Gimignano (Siena), da cui si rileva che le attività della cennata Cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Udito in via di urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *b)* del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa operaia di consumo « L'Unitaria », con sede in San Gimignano (Siena), costituita in data 28 gennaio 1945, con atto a rogito del notaio Vittorio De Santi, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il ragioniere Enzo Bicchi è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(816)

ORDINANZA DI SANITA' n. 8 del 19 dicembre 1963.
Misure profilattiche contro il vaiuolo per le provenienze da Katmandu (Nepal).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la dichiarazione ufficiale con la quale la città di Katmandu (Nepal) viene dichiarata infetta da vaiuolo;

Visto il regolamento sanitario interministeriale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia, con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze da Katmandu (Nepal) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il vaiuolo, previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici dei medici provinciali e gli uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1963

Il Ministro: MANCINI

(973)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1964, il comune di Terni, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 360.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(859)

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1964, il comune di Lecce, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.354.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(860)

Autorizzazione al comune di Pettoranello del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1964, il comune di Pettoranello del Molise (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.923.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(863)

Autorizzazione al comune di Portocannone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1964, il comune di Portocannone (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.416.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(864)

Autorizzazione al comune di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1964, il comune di Rionero Sannitico (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.017.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(865)

Autorizzazione al comune di Salcito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1964, il comune di Salcito (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.564.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(866)

Autorizzazione al comune di Dozza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Dozza (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(867)

Autorizzazione al comune di Bonito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, il comune di Bonito (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.205.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(868)

Autorizzazione al comune di Castel Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, il comune di Castelbaronia (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(869)

Autorizzazione al comune di Manocalzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, il comune di Manocalzati (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.417.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(870)

Autorizzazione al comune di Mercogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, il comune di Mercogliano (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.384.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(871)

Autorizzazione al comune di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Cesa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.239.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(872)

Autorizzazione al comune di Castelpizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1964, il comune di Castelpizzuto (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.171.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(874)

Autorizzazione al comune di San Felice del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1964, il comune di San Felice del Molise (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.883.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(873)

Autorizzazione al comune di Ferrazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1964, il comune di Ferrazzano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(875)

Autorizzazione al comune di Montelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1964, il comune di Montelongo (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.378.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(876)

Autorizzazione al comune di Gioia Sannitica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, il comune di Gioia Sannitica (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(877)

Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Monteferrante (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.202.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(878)

Autorizzazione al comune di Sant'Agostino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Sant'Agostino (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(879)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 28 gennaio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,43	622,42	622,42	622,42	622,40	622,42	622,44	621,90	622,42	622,42
$ Can.	576,39	576,25	576,20	576,40	575,65	576,32	576,30	573 —	576,25	576,25
Fr. Sv.	144,22	144,15	144,16	144,155	144,15	144,16	144,145	144,15	144,15	144,13
Kr. D.	90,06	90,05	90,09	90,055	90,05	90,06	90,045	90 —	90,06	90,05
Kr. N.	86,93	86,92	86,93	86,93	87 —	86,93	86,925	86,80	86,93	86,90
Kr. Sv.	120,04	120,03	119,95	120,02	119,90	120 —	120,02	119,80	120 —	120,02
Fol.	172,66	172,62	172,63	172,6275	172,80	172,76	172,63	172,55	172,67	172,70
Fr. B.	12,49	12,496	12,4975	12,498	12,4975	12,50	12,497	12,35	12,49	12,495
Franco francese	127,01	127 —	127,02	127,01	126,98	126,98	127,01	126,90	126,98	126,97
Lst.	1741,57	1741,25	1741,30	1741,30	1741,20	1741,51	1741,45	1741,70	1741,57	1741,25
Dm. occ.	156,66	156,62	156,625	156,63	156,58	156,67	156,635	156,55	156,66	156,62
Scell. Austr.	24,10	24,10	24,11	24,105	24,05	24,10	24,10	24,07	24,10	24,10
Escudo Port.	21,72	21,73	21,73	21,735	21,70	21,73	21,7175	21,65	21,73	21,73

Media dei titoli del 28 gennaio 1964

Titolo	
Rendita 5 % 1935	107,35
Redimibile 3,50 % 1934	89,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,675

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1964

Valuta	
Dollaro USA	622,44
Dollaro canadese	576,35
Franco svizzero	144,15
Corona danese	90,05
Corona norvegese	86,927
Corona svedese	120,02
Fiorino olandese	172,629
1 Franco belga	12,497
1 Franco francese	127,01
1 Lira sterlina	1741,375
1 Marco germanico	156,632
1 Scellino austriaco	24,102
1 Escudo Port.	21,726

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1963

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1963 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1963			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1963		4.376		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	2.234.188		1.852.554	
effettive — residui	164.748		478.998	
Totale		2.398.936		2.331.552
per movimento di capitali — competenza	23.783		93.574	
per movimento di capitali — residui	9.185		7.532	
Totale		32.968		101.106
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.056.900		1.891.783	
Conti correnti	8.874.213		8.932.558	
Incassi da regolare	963.421		932.292	
Altre gestioni	4.088.846		3.678.087	
Totale		15.983.380		15.434.720
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	183		435	
Pagamenti da regolare	161.315		248.456	
Altri crediti	7.468.898		7.926.569	
Titoli da realizzare	1.136		1.047	
Totale		7.631.532		8.176.507
Totale generale incassi e pagamenti		26.051.192		26.043.885
Fondo di cassa al 31 dicembre 1963		—		7.307
Totale a pareggio		26.051.192		26.051.192

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 DICEMBRE 1963 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		7.307	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	260		
Pagamenti da regolare	249.804		
Altri crediti	1.625.079		
Titoli da realizzare	155		
Totale crediti		1.875.298	
In complesso			1.882.605
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.009.900		
Conti correnti	802.597		
Incassi da regolare	114.244		
Altre gestioni	760.845		
Totale debiti			5.687.586
Situazione del Tesoro (passività)			3.804.981

Circolazione di Stato (metallica) al 31 dicembre 1963 L. 110.024 milioni

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(1037)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1963

(Prima delle scritturazioni di chiusura)

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	24.825.238.185 —
Portafoglio su piazze italiane	»	942.235.078.207 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	203.407.715 —
Anticipazioni	»	336.540.097.922 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	42.141.268.250 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	64.810.700.501 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.769.760.083.740 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	167.595.353.871 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	232.404.593.091 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	440.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	506.136.259.010 —
Spese	»	62.723.787.713 —
	L.	5.589.375.868.206 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.273.133.836.553 —
	L.	9.862.509.704.759 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	8.863.933 —
TOTALE GENERALE	L.	9.862.518.568.692 —

PASSIVO

Circolazione			L.	3.698.618.215.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	62.104.934.091 —
Depositi in conto corrente liberi			»	87.484.573.007 —
Conti correnti vincolati			»	1.304.828.566.564 —
Creditori diversi			»	355.095.441.215 —
Servizi diversi per conto dello Stato			»	9.944.803.022 —
Rendite del corrente esercizio			»	63.379.821.262 —
			L.	5.581.456.354.161 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	4.955.118.246 —		
Fondo di riserva straordinario	»	2.664.395.799 —		7.919.514.045 —
			L.	5.589.375.868.206 —
Depositanti			»	4.273.133.836.553 —
			L.	9.862.509.704.759 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	8.863.933 —
TOTALE GENERALE			L.	9.862.518.568.692 —

(1036)

Il Governatore: CARLI

p. *Il Ragioniere Generale*: FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esame-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria riservati agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, relativo al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre carriere delle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi

Sono indetti i seguenti concorsi per esame-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria:

1) concorso a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

2) concorso a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

A tali concorsi possono partecipare gli assistenti universitari ordinari nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349 che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (31 marzo 1964) abbiano, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal requisito del limite massimo di età prescritto dal regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio:

della laurea in ingegneria, conseguita in una Università o in un Politecnico della Repubblica, per partecipare al concorso indicato all'articolo 1, n. 1;

della laurea in ingegneria civile od industriale, conseguita in una Università od Istituto superiore di ingegneria dello Stato, per partecipare al concorso di cui all'art. 1, n. 2.

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di Finanza entro il 31 marzo 1964.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esso dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Qualora il candidato intenda partecipare ad ambedue i concorsi di cui all'art. 1 dovrà produrre una domanda per ciascun concorso.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato o la data in cui è stato conseguito;

l'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza;

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'Università o Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 4.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti di rito elencati nel successivo art. 6.

Art. 6.
Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 5, e se residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione su carta bollata da L. 200;

B) Certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo da L. 200, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine

di presentazione delle domande (31 marzo 1964), abbia almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo;

C) Titolo di studio: diploma originale della laurea in ingegneria o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, nonchè il diploma o certificato di abilitazione ovvero copia autentica degli stessi salvò l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente bando.

Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

D) Certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*) e *D*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui alle lettere *A*), *B*) e *D*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 5.

Art. 7.

Titoli che danno diritto di preferenza nella nomina

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi, gli interessati dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al presente art. 5, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 200 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202560/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

p) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, e di altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Svolgimento delle prove di esame

Per lo svolgimento dell'esame-colloquio si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame-colloquio per ciascun concorso comprenderà le materie di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove di esame-colloquio si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui le prove d'esame-colloquio saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove di esame-colloquio i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale o di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità.

Art. 10.

Prova di esame-colloquio

Nella prova di esame-colloquio i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova anzidetta. A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno dell'esenzione del periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì, 15 gennaio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1964
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 239

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per esame-colloquio a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Parte prima

Principi di fisica tecnica ed elettronica:

Principi di termologia con particolare riguardo ai combattenti di stato ed alla distillazione;

Principi fondamentali di termodinamica con particolare riguardo alle macchine termiche;

Principi fondamentali di elettrotecnica.

Parte seconda

Tecnologia industriale:

Cognizione sugli impianti e sui processi di fabbricazione dei diversi prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

Nozioni di chimica inerenti ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

Parte terza

Principi di economia ed estimo industriale:

Nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle industrie in genere;

Criteri per la determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

Criteri di valutazione degli impianti industriali.

Legislazione:

Nozioni di diritto amministrativo;

Nozioni sul sistema tributario italiano con particolare riguardo alle imposte di fabbricazione;

Nozioni sulle attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Nozioni di statistica;

Traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato di un brano di giornale.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per esame-colloquio a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Parte prima

Topografia con elementi di geodesia:

Nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica. Triangolazioni geodetiche e topografiche.

Misura degli angoli, delle distanze e dei dislivelli; descrizione, rettifica ed impiego dei relativi strumenti;

Poligonazione e livellazione;

Rilevamento plano-altimetrico del terreno. Colerimensura;

Elementi di fotogrammetria; principali apparecchiature per la presa e la restituzione dei fotogrammi;

Compensazione degli errori;

Divisione dei terreni. Ripristino e rettifica dei confini;

Calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

Parte seconda

Economia ed estimo:

Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;

Elementi della teoria del valore applicata alle stime;

Fattori della produzione e loro coordinamento (in genere e con particolare riferimento alla produzione agraria). Sistemi di coltivazione e conduzione dei fondi rustici;

Principali industrie agrarie;

Beneficio fondiario, beneficio industriale, profitto.

La teoria generale delle stime immobiliari: criteri e metodi di stima;

Stima dei terreni agrari e dei boschi;

Stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili;

Stima delle aziende industriali;

Cenni sulle stime speciali (espropriazione, servitù, acque di irrigazione, miglioramenti, danni, enfiteusi, ecc.);

Elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

Parte terza

Costruzioni:

Sollecitazioni semplici e composte;

Travi semplici ed armate, reticolate, continue. Archi;

Calcoli di stabilità delle varie strutture. Dei fabbricati;

Muri di sostegno. Fondazioni;

Scelta ed impiego dei materiali da costruzione. Composizione delle malte e dei conglomerati. Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione ;

Computi metrici, analisi dei prezzi, capitolato generale, capitolati speciali;

Utilizzazione delle acque. Bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione e industriali.

Legislazione:

Disposizioni del codice civile relative ai beni, alla proprietà, ai contratti;

Nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità;

Nozioni sulle leggi e regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari;

Leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

L'esame-colloquio è integrato da una prova concernente la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

(970)

MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per l'assunzione di trecento operai qualificati, ex militari tecnici specializzati, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

In applicazione della Convenzione in data 18 marzo 1960, stipulata con il Ministero della difesa ai sensi dell'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha fissato un ulteriore contingente di trecento posti da mettere a concorso, tra le tre forze armate per l'assunzione post-congedo di militari tecnici specializzati nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I posti di cui trattasi sono ripartiti nei seguenti mestieri di operaio qualificato ferroviario:

n. 106 aggiustatori meccanici;
» 75 fer-elettrici;
» 70 elettromeccanici;
» 30 aggiustatori motoristi;
» 3 elettricisti;
» 6 idraulici;
» 6 saldatori;
» 4 falegnami.

Qualora per taluni dei mestieri suindicati non si coprano, in tutto o in parte, i posti messi a concorso, subentreranno nell'assunzione i candidati classificati dopo i vincitori in altre graduatorie, procedendo all'assorbimento degli idonei compresi nelle graduatorie medesime e secondo l'ordine appresso indicato:

1) aggiustatori meccanici;
2) fer-elettrici;
3) elettromeccanici;
4) aggiustatori motoristi;
5) elettricisti;
6) saldatori.

Possono concorrere a dette assunzioni gli ex militari tecnici specializzati, che siano stati arruolati dall'Autorità militare a seguito di pubblici concorsi effettuati in base a leggi ed a regolamenti vigenti e che abbiano compiuto almeno diciotto mesi di effettivo servizio militare in qualità di specializzati, nello stesso unico mestiere fra quelli sopra indicati e nel quinquennio precedente la data del 1° novembre 1963.

Inoltre, gli aspiranti non debbono aver superato il 30° anno di età all'atto della presentazione della domanda (salvo gli aumenti di legge) e debbono essere in possesso del titolo di studio minimo prescritto per la qualifica (licenza elementare superiore), nonchè degli altri requisiti richiesti dallo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dalle altre norme riguardanti l'Azienda stessa.

E' in facoltà della predetta Azienda di subordinare ad un « colloquio » o ad una prova pratica di lavoro l'inserimento degli aspiranti nelle graduatorie di merito.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore; il trattamento economico avrà inizio dalla data dell'effettiva assunzione in servizio ferroviario.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alle sottonotate autorità militari, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente « Comunicato » nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, in carta legale e redatta

in conformità al modello allegato, indirizzata alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa:

ex militari dell'Esercito: ai Distretti militari;

ex militari della Marina: Ministero difesa-Marina: - Segretariato generale - Ufficio personale in congedo - Roma;

ex militari dell'Aeronautica: Comandi di regione aerea - Ufficio coordinamento e personale - Sezione mobilitazione e personale in congedo.

La data di ricezione, che sarà quella apposta sulle domande dalle predette Auorità militari, farà fede a tutti gli effetti di legge.

(Schema di domanda, da redigere su carta legale e da inoltrare tramite le autorità militari competenti)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi). Piazza della Croce Rossa. — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . . . . a . . . . . . (Prov. . . . . .), presa conoscenza del « Comunicato » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 29 gennaio 1964, riguardante l'assunzione in servizio ferroviario di trecento operai qualificati fra candidati ex militari tecnici specializzati chiede di concorrere alla detta assunzione dichiarando di accettare tutte le condizioni per essa prevista.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere stato arruolato nel . . . . . ., indicare la forza armata di appartenenza: Esercito, Marina, Aeronautica) . . . . in data . . . .,

di essere specializzato nella categoria di . . . . (indicare la specializzazione militare posseduta) . . . . . . dal . . . . .,

di aver prestato servizio della detta specializzazione nei seguenti periodi: dal . . . . al . . . .; dal . . . . al . . . . . ., ecc.;

di possedere il titolo di studio di . . . . (indicare quale) . . . ., conseguito presso la Scuola . . . . (indicare il nome della Scuola, precisando se statale, o legalmente riconosciuta) . . . . ., in data . . . .,

di essere stato congedato dalle armi in data . . . . . .

Allega i seguenti documenti (3):

. . . .

In caso di assunzione è disposto a raggiungere qualsiasi sede di servizio, anche se in linea subordinata chiede di essere, possibilmente, destinato ad una delle seguenti città . . . . (specificare in ordine di preferenza tre sedi desiderate).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive:

(Indirizzo) . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(1) Cognome e nome (scrivere a macchina o a stampatello).

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di 30 anni di età, indicare i titoli posseduti (coniugato, numero dei figli, ecc.).

(3) Certificato di famiglia, per i coniugati; certificato dell'Opera di previdenza ferrovie dello Stato, per gli ex militari, orfani dei ferrovieri, già assistiti dall'Opera di previdenza stessa.

(793)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio, ad un posto di insegnante d'arte applicata di: arti femminili, economia domestica, biancheria e ricamo, abbigliamento, nelle scuole d'arte, disponibile al 1° ottobre 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale, parte II, n. 51, in data 19 dicembre 1963, ha pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1963, registro n. 75, foglio n. 389, con il quale sono approvati e resi esecutivi gli atti del concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio, ad un posto di insegnante d'arte applicata di: arti femminili, economia domestica, biancheria e ricamo, abbigliamento nelle scuole d'arte, disponibile al 1° ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 6 febbraio 1962.

(835)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio, ad un posto di insegnante d'arte applicata di: arte del legno, falegnameria, ebanisteria, intaglio, intarsio, nelle scuole d'arte, disponibile al 1° ottobre 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale, parte II, n. 51, in data 19 dicembre 1963, ha pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1963, registro n. 75, foglio n. 386, con il quale sono approvati e resi esecutivi gli atti del concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio, ad un posto di insegnante d'arte applicata di: arte del legno, falegnameria, ebanisteria, intaglio, intarsio, nelle scuole d'arte, disponibile al 1° ottobre 1960, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 20 ottobre 1961.

(836)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio, ad un posto di insegnante di: plastica e disegno professionale relativo, plastica e disegno professionale, arte dei merletti, plastica ornamentale, decorazione plastica, modellazione, scultura decorativa, lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo, nelle scuole d'arte, disponibile al 1° ottobre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale, parte II, n. 51, in data 19 dicembre 1963, ha pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1963, registro n. 75, foglio n. 386, con il quale sono approvati e resi esecutivi gli atti del concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio ad un posto di insegnante di: plastica e disegno professionale relativo, plastica e disegno professionale, arte dei merletti, plastica ornamentale, decorazione plastica, modellazione, scultura decorativa, lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo, nelle scuole d'arte, disponibile al 1° ottobre 1958, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 4 settembre 1961.

(837)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.